



# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

### O G G E T T O

#### APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>AVOLEDO Fulvio</b>	<b>Presente</b>
<b>AVOLEDO Nicola</b>	<b>Assente</b>
<b>AVOLEDO Tiziano</b>	<b>Presente</b>
<b>BELLONE Massimiliano</b>	<b>Presente</b>
<b>BONO Sandra</b>	<b>Presente</b>
<b>BORTOLUSSI Annibale</b>	<b>Presente</b>
<b>BOTTACIN Donatella</b>	<b>Presente</b>
<b>FORTE Luisa</b>	<b>Presente</b>
<b>GENTILE Ilaria</b>	<b>Assente</b>
<b>INFANTI Susy</b>	<b>Presente</b>
<b>MASOTTI Pierino</b>	<b>Presente</b>
<b>MAURMAIR Markus</b>	<b>Presente</b>
<b>MENINI Umberto</b>	<b>Presente</b>
<b>RAFFIN Lucia Maria</b>	<b>Presente</b>
<b>SCLIP Lucio</b>	<b>Presente</b>
<b>ZILLI Daniele</b>	<b>Presente</b>
<b>ZULIANI Arianna</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. **15** - Assenti n. **2**

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

	<i>(Assente/Presente)</i>
<b>CHERUBIN Maurizio</b>	<b>P</b>
<b>TECCOLO Ilenia</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica  
Favorevole

Il Responsabile del servizio  
Leschiutta Paola



*Leschiutta*

Parere di regolarità contabile  
Favorevole

Il Responsabile del servizio  
Leschiutta Paola



*Leschiutta*

## IL SINDACO

Cede la parola all'Assessore al Bilancio Fulvio Avoledo, il quale illustra l'argomento soffermandosi sul fatto che vi sono state delle modifiche normative, in particolare la previsione dei metri quadri normalizzati collegati a coefficienti che determinano la capacità di produrre rifiuti, i quali comporteranno una diversa suddivisione della spesa, che fa aumentare la tariffa del 15% in più per le utenze domestiche rispetto alle non domestiche.

Poi l'Assessore illustra le modalità di distribuzione della spesa e le riduzioni applicate alle attività produttive che elenca e le categorie delle utenze domestiche che sono agevolate.

Il consigliere Pierino Masotti dà lettura del proprio intervento che consegna e si allega.

L'assessore Fulvio Avoledo suggerisce le modalità di raccolta dell'Austria, che prevede la distribuzione di sacchi e contenitori previo il pagamento anticipato e senza i quali il servizio non è erogato, ma anche importanti sanzioni in caso di truffe.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l' Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**VISTA** la deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF rubricata "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021" e, in particolare, i seguenti articoli:

- l'articolo 1, che disciplina gli adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021;
- l'articolo 2, che - in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID-19 - disciplina elementi di flessibilità nella predisposizione dei PEF per l'anno 2021;
- l'articolo 3, co. 1, in base al quale "con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione";

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Valvasone Arzene è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito (AUSIR), istituita con Legge Regionale del 15 aprile 2016 nr. 5, la quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**DATO ATTO** che il P.E.F. del gestore Ambiente Servizi Spa è stato validato con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito giusta deliberazione nr. 23 del 27.05.2021 e che lo stesso, come precisato al punto nr. 10 dell'atto richiamato, trasmette a ciascun Comune servito dalla società Ambiente Servizi S.p.A. ed al Gestore stesso i documenti predisposti ai sensi del MTR al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 5, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

**EVIDENZIATO** che l'AUSIR con note acclarate al protocollo comunale n. 4926 del 28.05.2021 e n. 5036 del 01.06.2021 ha trasmesso il P.E.F., redatto in conformità della deliberazione di ARERA n. 443/2019 disaggregato per singolo Comune e comunicato l'assunzione della citata delibera n. 23 del 27.05.2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**DATO ATTO** che in seguito all'emergenza da COVID-19 sono state altresì introdotte nuove agevolazioni e riduzioni obbligatorie con deliberazione ARERA nr. 158 del 05 maggio 2020 e nuove misure per la copertura di costi in seguito all'emergenza Covid-19 di cui alla deliberazione ARERA n. 238/2020;

**RICHIAMATA** la lettera dell'ANCI prot. n. 116 del 22 giugno 2020, avente per oggetto "Disciplina delle riduzioni TARI e TARIC per le attività non domestiche – deliberazione ARERA n. 158/2020. Definizione dei rapporti fra l'Autorità d'Ambito Regionale e il sistema dei comuni nel quadro della collaborazione istituzionale del sistema F.V.G." nella quale si afferma che "i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, *ad approvare agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale*

*derivante da risorse proprie e dai contributi regionali e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR;*

**TENUTO CONTO** l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 in conformità al PEF trasmesso da AUSIR con note acclarate al protocollo comunale n. 4926 del 28.05.2021 e n. 5036 del 01.06.2021;

**DATO ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023;

**RICHIAMATO** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data odierna e, in particolare, le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**TENUTO CONTO** che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 artt. 1 e 2 per le utenze *non domestiche* e dall'art. 3, comma 1, per le *utenze domestiche economicamente svantaggiate* in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, *deliberate dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge nr. 147/2013* trovano copertura in appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2021 avente ad oggetto "Fissazione scadenza acconto TARI anno 2021 art. 43 comma 3 Regolamento Comunale per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 02.09.2020. Immediata eseguibilità";

**RITENUTO**, di stabilire pertanto che le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021 sono:

- prima rata scadenza 31.05.2021 (già fissata con delibera Consiglio Comunale 27/2021)
- seconda rata: 10.12.2021;

**VISTO** l'art. 27 comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con deliberazione n. 42 di data odierna, che prevede le scadenze annuali della TARI dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO CHE:**

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento*

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la nota della Regione F.V.G. prot. 2103 del 10.0.2021 con la quale è stato comunicato ai Comuni della regione che per quanto concerne la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, le modifiche apportate al comma 7, dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 non trovano applicazione per i Comuni del territorio del Friuli Venezia Giulia, che dovranno continuare ad applicare

l'aliquota per il tributo TEFA nella misura del **4 per cento** stabilita dal legislatore regionale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- l'art. 38, comma 1 della L.R. 18/2015 secondo cui i Comuni e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**DATO ATTO** che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e Personale e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**VISTO** l'articolo 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

**VISTA** la legge 147/2013;

**VISTO** lo Statuto Comunale;


Con la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge:

- presenti: n. 15
- favorevoli: n. 10
- contrari: n. --
- astenuti: n. 5 (Forte, Masotti, Scip, Zilli e Zuliani)

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe per l'anno 2021 sono state elaborate in conformità del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti validato dall'AUSIR con propria deliberazione n. 23 del 27.05.2021 e trasmesso al Comune con nota acclarata al protocollo comunale con il n. 4926 del 28.05.2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella misura del 4%;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021: prima rata scadenza 31.05.2021 (già fissata con delibera di Consiglio Comunale 27/2021), seconda rata scadenza 10.12.2021;
- 7) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di provvedere a inviare all'A.U.S.I.R., ai fini di consentire di adempiere a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, copia della presente deliberazione;
- 9) ravvisata l'urgenza di approvare la scadenza dell'acconto TARI 2021 per le motivazioni già esplicitate, con successiva separata votazione che presenta il seguente risultato:  
presenti: n. 15  
favorevoli: n. 10  
contrari: n. --  
astenuti: n. 5 (Forte, Masotti, Scip, Zilli e Zuliani)  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MAURMAIR Markus  




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Milan Elisabetta  


---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **05-07-2021** al **20-07-2021** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 05-07-2021



L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
Aderenti Tiziana  


---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 30-06-2021:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 05-07-2021



IL RESPONSABILE  
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
Milan Elisabetta  


---

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
con/senza modifiche.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Milan Elisabetta



## RIEPILOGO TARIFFE TARI 2021

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### TARIFFA GENERALE

Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO	€ 0,9561
Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO	€ 0,0433
Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMAL	€ 0,1708

TARIFFE DELLE SINGOLE CLASSI DI ATTIVITA': SI OTTENGONO MOLTIPLICANDO LA TARIFFA GENERALE PER I COEFFICIENTI KC (PER LA QUOTA FISSA) E KD (PER LA QUOTA VARIABILE DELL'UMIDO).

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'	KC	KD VAR	KD UM	(1)	(2)	(3)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cult	0,51	4,2	4,2 €	0,4876	€ 0,1819	€ 0,7174
Campeggi, distributori carburanti	0,8	6,55	6,55 €	0,7649	€ 0,2836	€ 1,1187
Stabilimenti balneari	0,63	5,2	5,2 €	0,6023	€ 0,2252	€ 0,8882
Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	3,55 €	0,4111	€ 0,1537	€ 0,6063
Alberghi con ristorante	1,33	10,93	10,93 €	1,2716	€ 0,4733	€ 1,8668
Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	7,49 €	0,8701	€ 0,3243	€ 1,2793
Case di cura e riposo	1	8,19	8,19 €	0,9561	€ 0,3546	€ 1,3989
Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,3	9,3 €	1,0804	€ 0,4027	€ 1,5884
Banche ed istituti di credito	1,13	4,78	4,78 €	1,0804	€ 0,2070	€ 0,8164
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	9,12 €	1,0613	€ 0,3949	€ 1,5577
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	12,45 €	1,4533	€ 0,5391	€ 2,1265
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc.)	1,04	8,5	8,5 €	0,9943	€ 0,3681	€ 1,4518
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	9,48	9,48 €	0,8796	€ 0,4105	€ 1,6192
Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	7,5	7,5 €	0,4111	€ 0,3248	€ 1,2810
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	8,92	8,92 €	0,5259	€ 0,3862	€ 1,5235
Aziende agricole	0,55	4,5	4,5 €	0,5259	€ 0,1949	€ 0,7686
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	25,06	8,76 €	4,6275	€ 1,0851	€ 1,4962
Bar, caffè, pasticceria	3,64	18,83	6,59 €	3,4802	€ 0,8153	€ 1,1256
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi alimentari	1,76	14,43	14,43 €	1,6827	€ 0,6248	€ 2,4646
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59	12,59 €	1,4724	€ 0,5451	€ 2,1504
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	49,72 €	5,7940	€ 2,1529	€ 8,4922
Discoteche, night club	1,64	13,45	13,45 €	1,5680	€ 0,5824	€ 2,2973

(1): Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO

(2): Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO

(3): Q.TA VARIABILE AL MQ PER CHIAVETTA UMIDO

Q.TA VARIABILE PER UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240 LT. € 30,54

#### COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

Costo svuotamento contenitore da Lt	20	€	1,01
Costo svuotamento contenitore da Lt	50	€	2,53
<b>Costo svuotamento contenitore da Lt</b>	<b>70</b>	<b>€</b>	<b>3,53</b>
Costo svuotamento contenitore da Lt	120	€	6,06
Costo svuotamento contenitore da Lt	240	€	12,12
<b>Costo svuotamento contenitore da Lt</b>	<b>1.000</b>	<b>€</b>	<b>50,50</b>

Allegato "A"

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

**RIEPILOGO TARIFFE TARI 2021**

**UTENZE DOMESTICHE**

**QUOTA FISSA**

QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) € 0,8855

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka\*Quf)

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Ka	Ka*Quf
1	0,84 €	0,7438
2	0,98 €	0,8678
3	1,08 €	0,9563
4	1,16 €	1,0272
5	1,24 €	1,0980
6	1,3 €	1,1512

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

**QUOTA VARIABILE A PERSONE**

QUOTA VARIABILE A PESONA (Quv) € 30,3522

Q.TA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Kb\*Quv)

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Kb	Kb*Quv
1	0,8 €	24,2818
2	1,6 €	48,5635
3	2 €	60,7044
4	2,6 €	78,9157
5	3,2 €	97,1270
6	3,7 €	112,3031

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

**CHIAVETTA PER L'UMIDO**

COSTO CHIAVETTA PER NUCLEO FAMILIARE € 39,9899

COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv\*Cu\*Kb)

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Kb	Kb*Quv*Cu
1	0,8 €	31,9919
2	1,6 €	63,9838
3	2 €	79,9798
4	2,6 €	103,9737
5	3,2 €	127,9677
6	3,7 €	147,9626

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

**COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE**

Costo svuotamento contenitore da litri	20 €	1,01
Costo svuotamento contenitore da litri	50 €	2,53
<b>Costo svuotamento contenitore da litri</b>	<b>70 €</b>	<b>3,53</b>
Costo svuotamento contenitore da litri	120 €	6,06
Costo svuotamento contenitore da litri	240 €	12,12
Costo svuotamento contenitore da litri	1.000 €	50,50

TERZO INTERVENTO:

su 01804

BISOGNAREBBE TENERE ALLA MISURAZIONE DELLE  
QUANTITÀ REALI DI RIFIUTO EFFETTIVAMENTE  
PRODOTTO IN METRI CUBI E/O KILOGRAMMI E NON  
SOLO SUL PRESUNTO IN BASE AI METRI QUADRATI  
ACCESSIBILI / RECIBILI

USCITA SOTTERRANEA

30/04/2024

